

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, sentenza 21 maggio 2008, n. 2407

Gli eventuali vizi degli atti di nomina dei componenti degli organi collegiali non hanno nessuna conseguenza sugli atti rimessi alla competenza generale dell'organo (fattispecie riferita ad uno scioglimento del consiglio comunale per mancata adozione della delibera di riequilibrio del bilancio).

Omissis

4. Così riassunte le articolate censure delle amministrazioni appellanti, in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del gravame formulata dall'appellata, basata sul fatto che – a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata – sono stati ripristinati tutti gli organi comunali.

Da un lato, l'interesse alla proposizione dell'appello continua a sussistere quando, nel corso del giudizio d'appello, sono emessi atti sul presupposto della esecutività della sentenza di primo grado.

Dall'altro, le amministrazioni statali sono titolari di un evidente interesse a far riaffermare la legittimità dei propri atti, che hanno affrontato la situazione venutasi a verificare nel consiglio comunale di ...

5. Passando all'esame dell'appello, ritiene la Sezione che si possa prescindere dalla questione se i ricorsi di primo grado siano ricevibili ed ammissibili, poiché essi risultano infondati, per un duplice ordine di considerazioni.

5.1. La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei principi applicabili nel diritto pubblico, quando in sede giurisdizionale sono annullati – anche se parzialmente – gli atti di investitura degli organi che esercitano pubbliche funzioni.

Qualora il giudice amministrativo abbia annullato la nomina del titolare di un organo monocratico o di un componente di un organo collegiale avente competenze di ordine generale, la riscontrata invalidità dell'atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza.

Infatti, quando l'organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale (Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232).

Così come le sentenze non sono viziate se risultano illegittime le nomine, i trasferimenti e le promozioni dei componenti che le hanno emesse (Cass. Torino, 7 marzo 1908, Introini c. Soc. co. Suini; Cass. pen. Roma, 5 febbraio 1907, imp. Guiducci), così i provvedimenti amministrativi non possono essere considerati viziati quando – al termine del processo elettorale – sia annullata la nomina del titolare dell'organo monocratico o di uno dei componenti dell'organo collegiale.

Tale principio – rispetto al quale è del tutto ininfluenza l'art. 21 *septies* della legge n. 241 del 1990, che non ha diversamente disciplinato le conseguenze dell'annullamento dell'atto di investitura – si applica anche quando, come nella specie, una votazione dell'organo collegiale abbia avuto un esito determinato dal voto di un componente, la cui proclamazione sia stata annullata al termine del processo elettorale.

Ciò comporta che, come ha correttamente evidenziato l'appello, non può considerarsi sussistente il vizio di illegittima composizione del consiglio comunale, in relazione alle delibere ... del ... che non hanno approvato la proposta riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

5.2. Con specifico riferimento al procedimento riguardante la salvaguardia degli equilibri del bilancio, e in coerenza con il principio sopra esposto, le autorità statali hanno l'obbligo di procedere allo scioglimento del consiglio comunale quando risultino i presupposti oggettivi, previsti dall'art. 193 del testo unico sugli enti locali.

Salva l'ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l'esercizio delle funzioni pubbliche da parte del consiglio comunale a seguito di una calamità naturale, il decorso del termine previsto dal testo unico impone alle amministrazioni statali l'esercizio del potere di scioglimento, senza che abbiano rilievo le circostanze successive (tanto meno quelle concernenti le controversie elettorali sulla composizione del consiglio comunale e il loro esito finale, che può dipendere anche in fase d'appello da circostanze eterogenee, come ad esempio la rinuncia del ricorrente vittorioso in primo grado).

In altri termini, ai sensi dell'art. 141 del testo unico, i provvedimenti delle amministrazioni statali – incidenti sull'esercizio delle funzioni del consiglio comunale – si devono basare sulle circostanze oggettive rilevanti per legge: la loro validità e i loro effetti non sono incisi dagli accadimenti riguardanti l'individuazione di coloro che abbiano titolo ad essere considerati quali legittimi componenti degli organi comunali.

6. Per le ragioni che precedono, gli atti impugnati in primo grado non risultano affetti dai vizi rilevati dal TAR, sicché, in accoglimento del gravame, vanno respinti i ricorsi originari.

Omissis